



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
RACCOLTA DIFFERENZIATA
R.S.U.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Articolo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi:

- dell'articolo n. 21 Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
 - dell'articolo n. 62 della L.R. n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000;
- e in conformità:
- agli articoli n. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della Legge n. 441 del 29 ottobre 1987;
 - al DMA del 26 gennaio 1990;
 - D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - al DMA del 29 maggio 1991;
 - al Capo III del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993;
 - all'articolo n. 39 della Legge n. 146 del 22 febbraio 1994.

Articolo 3 LIMITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge n. 615 del 13 luglio

- 1976 e dal D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione);
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n. 185 del 1964);
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - e) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della Legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 33 del Decreto Legislativo n. 22/97;
 - f) alle acque di scarico (disciplinate dalla Legge n. 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - g) ai materiali esplosivi in disuso;
 - h) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - i) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - j) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - k) le attività di recupero di cui all'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Articolo n. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto legislativo n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **GESTIONE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- g) **SMALTIMENTO**: le operazioni previste nell'allegato B al Decreto Legislativo n. 22/97;
- h) **RECUPERO**: le operazioni previste nell'allegato C al decreto Legislativo n. 22/97;
- i) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

- j) **STOCCAGGIO**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D 15 dell'allegato B al Decreto Legislativo n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97;
- k) **DEPOSITO TEMPORANEO**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo n. 8;
- l) **BONIFICA**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- m) **MESSA IN SICUREZZA**: ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- n) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI**: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;
- o) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- p) **IMBALLAGGI**: il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:
- Per la vendita o Primario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
 - Multiplo o secondario: concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - Per il trasporto o Terziario: concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Articolo n. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo n. 7 del Decreto Legislativo n. 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento i rifiuti vengono così classificati:

IN BASE ALLA PROVENIENZA:

- URBANI

- DOMESTICI

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- ORDINARI:

- ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU):

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:

- **VERDE:**

comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;

- **UMIDO:**

comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

- **SECCHI:**

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in:

RECUPERABILI: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:

- **CARTA** frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- **PLASTICA** frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica per liquidi;
- **VETRO** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc.;
- **LATTINE** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- **BARATTOLI** frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
- **ALTRE FRAZIONI RICICLABILI** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;

- **NON RECUPERABILI** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento definitivo o termodistruzione.

- **INGOMBRANTI:**

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

- **ESTERNI:**

sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani;

- **ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani):**

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo n. 11;

- **CIMITERIALI:**

sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI e ASSIMILATI;

- **SPECIALI (RS = RIFIUTI SPECIALI):**

sono rifiuti speciali:

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':

sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D al Decreto Legislativo n. 22/97.

**Articolo n. 6
PRINCIPI GENERALI**

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 267/00 e all'articolo n. 23 del decreto legislativo n. 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite:

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento i Comuni e/o il C.I.S.I.

nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 267/00 e dall'articolo n. 23 del Decreto Legislativo n. 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

I Comuni e/o C.I.S.I. possono istituire, nelle forme previste dal citato Decreto Legislativo n. 267/00 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La privativa di cui al comma n. 3 del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dell'articolo n. 22 comma 11 del Decreto Legislativo n. 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo n. 7 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento della frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti;
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo n. 5 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e riportate nell'allegato A al presente Regolamento chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma n. 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

I Comuni attivano la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le

sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 n. 547, DPR 19.03.1956 n. 303 e Decreto Legislativo n. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.). Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito, munito di uniforme, divisa o altro che possa contraddistinguerli.

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo n. 8

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il deposito temporanea dei rifiuti prodotti, ai sensi dell'articolo n. 6, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 22/97, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- i Rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- il quantitativo di Rifiuti Pericolosi depositato non deve superare 10 m³, ovvero i Rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza minima bimestrale;
- il quantitativo di Rifiuti non pericolosi non deve superare 20 m³, ovvero i Rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i Rifiuti Pericolosi delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei Rifiuti Pericolosi;
- deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

E' vietato miscelare categorie diverse di Rifiuti Pericolosi ovvero Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo n. 6 del presente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per accogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Articolo n. 9 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo n. 13, comma n. 3 del Decreto Legislativo n. 22/97.

Dette ordinanze verranno comunicate al Ministro dell'ambiente e al Ministro della Sanità entro 3 (tre) giorni, avranno efficacia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e non potranno essere reiterate per più di 2 (due) volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione Veneto d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo n. 10 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo n. 4 del presente regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo n. 5;
- Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente articolo n. 5;
- Rifiuti speciali assimilabili agli Urbani ai sensi del successivo articolo n. 11;
- Rifiuti primari da imballaggio come definiti al precedente articolo n. 4.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata dal C.I.S.I., delegato dai Comuni, con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Articolo n. 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani, in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n. 18 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 22/97, individua le seguenti tipologie:

- a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
- d) cassette, pallets;
- e) accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- f) frammenti e manufatti in vimini e sughero;
- g) paglia e prodotti di paglia;
- h) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- i) fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purchè palpabile;
- j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- k) feltri e tessuti non tessuti;
- l) pelle e similpelle;
- m) gomma e cauciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali minerali, come camere d'aria e copertoni;
- n) resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali minerali;
- o) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) terzo comma art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
- p) imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili;
- q) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- r) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- s) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- t) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- u) nastri adesivi;
- v) cavi e materiale elettrico in genere;
- w) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- x) scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati, o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina sanse esauste e simili;
- y) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- z) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- aa) accessori per l'informatica.

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione i Rifiuti Urbani Assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

Le attività che producano rifiuti speciali assimilati agli urbani conferiscono, ai sensi dell'articolo n. 10, comma n. 2 lettera c) del Decreto legislativo n. 22/97, tali Rifiuti al Pubblico servizio di Raccolta tramite apposita convenzione.

Articolo n. 12

MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E

ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero territorio dei Comuni, comprese le zone sparse.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal C.I.S.I..

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto il C.I.S.I. può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo n. 23, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 22/97.

Tali modalità, frequenze ed eventuali modifiche, verranno preventivamente comunicate e tutti gli utenti con apposite campagne di informazione.

Articolo n. 13 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti, che avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Il conferimento degli appositi sacchi e/o contenitori sarà regolato dalle seguenti norme:

- i sacchi e/o contenitori devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- i sacchi e/o contenitori devono essere conferiti nei giorni e negli orari prefissati in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti e/o contenitori.

Nel caso i contenitori e/o sacchi siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori e/o sacchi stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il C.I.S.I. potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti che ne faranno richiesta appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del C.I.S.I.. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il C.I.S.I. riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi e/o contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altre posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici del C.I.S.I. competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi, se ritenuto opportuno dal C.I.S.I., potrà avvenire, sempre in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dallo stesso e in custodia del titolare o legale rappresentante della ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia e la disinfezione dei contenitori sono a cura degli utilizzatori e possono essere imposte dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del C.I.S.I. nel caso quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne ...) il C.I.S.I. provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le modalità indicate all'articolo successivo e con le scadenze fissate dai successivi articoli del presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco, su segnalazione del C.I.S.I., potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Articolo n. 14

SERVIZIO RACCOLTA CON CONTENITORI

I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori, diversi dalle dotazioni ad uso famiglia e comunque con capienza uguale o superiore a 1.100 lt, saranno puliti periodicamente dagli operatori del C.I.S.I., con cadenza

proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nei successivi articoli del presente Regolamento. La pulizia, sia se operata dal C.I.S.I. sia dall'utente, va effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti *biodegradabili* più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori ad uso specifico (*cassonetti per il mercato, cestini nei parchi e piazze pubblici, bidoni per i farmaci, medicinali e pile*), gli operatori incaricati dal C.I.S.I., provvederanno a lavare e disinfettare anche i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

I contenitori specifici per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con il C.I.S.I. nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- a comunicare tempestivamente al C.I.S.I. ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

E' vietato inserire nei contenitori.

- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi Decreto legislativo n. 22/97.

In ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Articolo n. 15 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento, in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al Decreto Legislativo n. 22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso Decreto Legislativo n. 22/97) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo n. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta del VERDE e delle ramaglie viene effettuata con il sistema del “porta a porta”, con una frequenza differenziata per stagionalità.

I rifiuti di cui sopra potranno essere conferiti presso l'*ECOCENTRO* nei giorni e orari di apertura dello stesso.

I rami dovranno essere conferiti legati in fascine, di dimensione non superiore al metro di altezza, allo scopo di ridurne il volume e di agevolarne il trasporto.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo n. 17

GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione UMIDA degli RSU (come definita dall'articolo n. 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema “porta a porta”.

Per i rifiuti Umidi, dovranno essere utilizzati gli appositi sacchetti in *materbi* forniti dal C.I.S.I., con contenitori di dimensioni e caratteristiche dallo stesso approvate e conferiti nei giorni e negli orari prestabiliti.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al precedente articolo n. 14.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo n. 18

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il C.I.S.I. consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici (come definita all'articolo n. 5 del presente Regolamento).

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale ed a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto per più famiglie.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo n. 19

GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA, CARTONE, PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI

La raccolta della frazione CARTA, CARTONE, PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI dei Rifiuti Urbani (come definiti dall'articolo n. 5 del presente Regolamento) con il sistema "porta a porta".

CARTA, CARTONE dovranno essere compressi al fine di ridurre l'ingombro. L'utente provvederà a posizionare il pacco nei tempi e modi previsti dal precedente articolo n. 13 per i contenitori.

PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI verranno posti sfusi in idoneo contenitore fornito dal C.I.S.I.

La scelta di tale metodologia è avvenuta secondo le indicazioni che sono stabilite e convenute a norma dell'articolo n. 23, commi n. 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 22/97.

Le operazioni di lavaggio di cui all'articolo n. 14 del presente Regolamento dovranno essere effettuate dall'utente.

Articolo n. 20

GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati (come definita dall'articolo n. 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta".

I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti trasparenti a perdere di opportune dimensioni.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo n. 21

GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato.

La raccolta della frazione Ingombranti dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'articolo n. 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" su chiamata almeno 48 h prima della scadenza prevista.

Per tutto il territorio è comunque possibile conferire i rifiuti ingombranti presso l'*ECOCENTRO* nei giorni ed orari prestabiliti.

Successivamente alla raccolta di questa frazione dei Rifiuti si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo Smaltimento.

Articolo n. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Il C.I.S.I. effettua la raccolta di Pile, Batterie e Farmaci Scaduti di produzione Urbana tramite contenitori presso i rivenditori oppure stradali, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, svuotati al bisogno e comunque con cadenza mensile.

I contenitori saranno posizionati a cura del C.I.S.I. presso i punti di vendita dei suddetti materiali quali farmacie, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, di fotoottica, ecc., o altre posizioni ritenute idonee.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal precedente articolo n. 14.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie data la pericolosità dei materiali raccolti.

Articoli n. 23 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il Comune in accordo con il C.I.S.I., su indicazione dell'autorità di cui all'articolo n. 23 del Decreto Legislativo n. 22/97, possono in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Articolo n. 24 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

I Comuni, con il coordinamento del C.I.S.I. e dell'Ente responsabile di Bacino, curano opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere data informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo n. 25 ECOCENTRI

I Comuni in collaborazione con il C.I.S.I., si riservano la facoltà di attivare delle isole ecologiche controllate da personale autorizzato, per il conferimento delle varie frazioni degli RSU comprendendo inoltre la raccolta di rifiuti quali oli esausti derivanti dalle civili abitazioni.

La gestione degli Ecocentri, il soggetto gestore, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa viene normato dall'ivi allegato specifico "Regolamento degli Ecocentri".

La dislocazione degli Ecocentri, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo n. 26 DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:

1. Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo n. 5;
2. Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo n. 5.

Articolo n. 27 RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento viene effettuato entro il territorio delineato dai Comuni nei tempi e con le modalità concordati con il C.I.S.I.; eccezione fatta per le aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio dei Comuni è a carico degli Enti competenti.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti appositi contenitori (*cestini*).

Articolo n. 28 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi in materiale biodegradabile (*materbi*) e depositati negli appositi contenitori.

Articolo n. 29 POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo n. 30

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

I Comuni comunicano al C.I.S.I. tali iniziative cosicchè potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Articolo n. 31

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo n. 32

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Articolo n. 33

DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati per la raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio pubblico ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e del presente Regolamento.

Articoli n. 34 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente articolo n. 5 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli classificati, sempre all'articolo n. 5, come Verde, Esterni e Assimilati.

I rifiuti cimiteriali vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino ad idoneo impianto di incenerimento.

I residui metallici, come a esempio lo zinco del feretro, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n. 35 COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In attuazione al disposto dell'articolo n. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo n. 20 del Decreto Legislativo n. 22/97, le Province sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'articolo n. 55 del Decreto Legislativo n. 22/97 all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni conseguenti all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo e all'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, al conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta rifiuti (a partire dal 01.01.1998) e al mancato conferimento di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità a soggetti autorizzati, per le quali è competente il Comune.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi della legislazione regionale in

materia.

Articolo n. 36 CONTROLLI E VIGILANZA

I Comuni, di concerto con il C.I.S.I., attivano la vigilanza per il rispetto delle norme del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo n. 37 ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Articolo n. 38 DIVIETI

1. E' vietata ogni forma di cernita, o rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti.
2. E' vietato esporre fuori dalla propria abitazione sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari precisati nel servizio di raccolta.
3. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di sacchetti e bidoncini forniti dal Consorzio per la raccolta dei rifiuti.
4. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso.
5. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore. E' vietato, altresì, danneggiare, in qualsiasi modo, i contenitori.
6. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
7. E' vietato accatastare i rifiuti nelle vicinanze dei contenitori per la raccolta differenziata degli stessi od introdurre nei medesimi rifiuti di natura diversa da quella indicata.
8. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati

ai rifiuti urbani.

9. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spargimento di olio e simili.
10. E' vietato inserire negli appositi sacchetti e/o contenitori di raccolta sia del rifiuto umido, sia del secco non riciclabile, sia del multimateriale, dei materiali estranei.
11. E' vietato l'utilizzo per la raccolta del rifiuto umido di sacchetti che non siano in materiale biodegradabile (*materbi*).
12. E' vietato conferire al servizio pubblico rifiuti non differenziati o comunque in difformità alle modalità stabilite nel servizio di raccolta.
13. E' vietato l'uso di sacchetti di colore e fattura diversi da quelli previsti dal C.I.S.I., così come stabilito dall'articolo 13.
14. Ai condomini ed esercizi commerciali, che verranno forniti di contenitori di maggiori dimensioni di quelli unifamiliari, è vietato conferire negli stessi rifiuti diversi da quelli umidi con appositi sacchetti in materiale biodegradabile, se non diversamente disposto dal C.I.S.I.

Articolo n. 39 **VIOLAZIONE NORME REGOLAMENTARI – SANZIONI**

Le violazioni dei divieti del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'autore della violazione ed il responsabile in solido saranno puniti con la sanzione Amministrativa pecuniaria ai sensi del Decreto legislativo n. 22/97 Titolo V.

Dalle violazioni di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dell'art. 45, consegue la sanzione Amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. L'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione ed il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Per la violazione di cui al punto 14, dell'art. 45 del presente regolamento, verrà erogata sanzione ai residenti del condominio cui è dato in affidamento il contenitore.

Nel caso di mancata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, il Sindaco ordina d'ufficio l'esecuzione dei lavori a spese degli interessati.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni Amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo n. 40
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazioni, la normativa di settore statale e regionale nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.

ALLEGATO "A"

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni così determinate:

Riferimento	Violazione	Casistica	Sanzione	
Art. 13 lett. a)	Abbandono a deposito di rifiuti in area pubblica o privata	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	50.000	300.000
Art. 50 D.lgs 22/79		Rifiuti pericolosi e ingombranti	200.000	1.200.000
Art. 13 lett. a) e b)	Abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori		50.000	250.000
Art. 13 lett. c),f) e g)	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori sono destinati o non adeguatamente confezionati ardenti, liquidi, ecc.		200.000	500.000
Art. 13 lett. d)	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta		50.000	150.000
Art.13 lett. i)	Danneggiare le attrezzature del gestore di smaltimento rifiuti		200.000	600.000
	Altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci		100.000	600.000

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Riferimenti normativi	pag. 2
Art. 3 – Limiti di applicazione	pag. 2
Art. 4 – Definizioni	pag. 3
Art. 5 – Classificazione dei rifiuti	pag. 4 – 5
Art. 6 – Principi generali	pag. 6
Art. 7 – Divieti ed obblighi generali	pag. 7
Art. 8 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e pericolosi	pag. 8
Art. 9 – Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 9
Art. 10 – Definizione e disposizioni	pag. 9
Art. 11 – Assimilazione dei rifiuti speciali	pag. 10
Art. 12 – Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati	pag. 11
Art. 13 – Servizio di raccolta “porta a porta”	pag. 11
Art. 14 – Servizio raccolta con contenitori	pag. 12
Art. 15 – Destinazione dei rifiuti raccolti	pag. 13
Art. 16 – Gestione della frazione verde	pag. 14
Art. 17 – Gestione della frazione umida	pag. 14
Art. 18 – Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti	pag. 14
Art. 19 – Gestione delle frazioni carta, cartone, plastica, vetro, lattine e barattoli	pag. 15
Art. 20 – Gestione della frazione secco non recuperabile	pag. 15
Art. 21 – Gestione dei rifiuti ingombranti	pag. 15
Art. 22 – Gestione dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 16
Art. 23 – Altre raccolte differenziate	pag. 16
Art. 24 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione	pag. 16
Art. 25 – Ecocentri	pag. 16
Art. 26 – Definizione e disposizioni	pag. 17
Art. 27 – Raccolta, trattamento e spazzamento	pag. 17
Art. 28 – Pulizia dei mercati	pag. 17
Art. 29 – Pozzetti stradali – grigliati	pag. 18
Art. 30 – Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	pag. 18
Art. 31 – Aree occupate da pubblici esercizi	pag. 18
Art. 32 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	pag. 18
Art. 33 – Disposizioni diverse	pag. 19
Art. 34 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	pag. 19
Art. 35 – Competenza e giurisdizione	pag. 19
Art. 36 – Controlli e vigilanza	pag. 20
Art. 37 – Accertamenti	pag. 20
Art. 38 – Divieti	pag. 20
Art. 39 – Violazione norme regolamentari – sanzioni	pag. 21
Art. 40 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 22
ALLEGATO “A”	pag. 23